

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 104079 del 11/11/2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 06/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 129476, con la quale la Sig.ra Di Marzo Patrizia nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 08/08/2020 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. 143724 del 13/12/2019 con la quale è stato comunicato all'Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana che la Sig.ra Di Marzo Patrizia ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che la stessa avrebbe maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 08/09/2020 con uscita dal servizio a decorrere dal 16/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 633 del 14/01/2020 con la quale l'Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dalla Sig.ra Di Marzo Patrizia, ha comunicato l'intendimento di non avvalersi della facoltà di contingentamento per la medesima dipendente;
- VISTA la nota prot. n. 100275 del 02/11/2020 con la quale si comunica alla Sig.ra Di Marzo Patrizia che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/12/2020;
- VISTO il D.A. n. 2145 del 22/08/1990 – registrato alla Corte dei conti il 21/09/1990, reg. n. 21, fgl. n. 37 - con il quale, a decorrere dal 01/09/1990, tra gli altri, la Sig.ra Di Marzo Patrizia è stata nominata aiuto bibliotecario nel ruolo di cui alla Tabella “P” allegata alla l.r. n. 41/85, assumendo effettivo servizio il 02/11/1990;
- VISTO il D.D.G. n. 02483 del 09/03/2004 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 19/04/2004 al n. 567 - con il quale la Sig.ra Di Marzo Patrizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria “D”, posizione economica “4” - Funzionario direttivo - a decorrere dal 01/12/2001;
- VISTO il D.D.S. n. 007500 del 31/10/2018 - vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 21/11/2018 al n. 4584 – con il quale, in favore della Sig.ra Di Marzo Patrizia, sono stati ricongiunti e computati utili ai fini del trattamento di quiescenza per complessivi anni 05 mesi 03 giorni 24;



VISTO lo stato matricolare regionale;

VISTO il D.A. n. 7252 del 16/07/1996 – vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e AA. e della Pubblica Istruzione il 29/07/1996 al n. 2042 - con il quale la Sig.ra Di Marzo Patrizia è stata posta in aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, a decorrere dal 01/08/1996 fino al 31/08/1996, per un periodo di mesi 1, non computato – tra gli altri – ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza;

VISTO il D.A. n. 6822 del 09/07/1997 – vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e AA. e della Pubblica Istruzione il 11/08/1997 al n. 1905 - con il quale la Sig.ra Di Marzo Patrizia è stata posta in aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, a decorrere dal 01/08/1997 fino al 31/08/1997, per un periodo di mesi 1, non computato – tra gli altri – ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza;

RITENUTO pertanto, di dovere decurtare, dall'anzianità totale di servizio vantata dalla Sig.ra Di Marzo Patrizia, i periodi - pari a mesi 2 - in cui la medesima dipendente è stata posta in aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, giusta DD.A. nn. 7252 del 16/07/1996 e 6822 del 09/07/1997;

ACCERTATO che la Sig.ra Di Marzo Patrizia, alla data del 15/12/2020, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/11/1990 al 15/12/2020	30	1	14
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 007500/2018)	5	3	24
Anzianità parziale	35	5	8
Decurtazione periodo (D.A. n. 7252/1996)	0	1	0
Decurtazione periodo (D.A. n. 6822/1997)	0	1	0
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

ACCERTATO altresì che, alla stessa data, la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## D E C R E T A

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/12/2020 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Di Marzo Patrizia nata a ■ il ■, categoria "D" - Funzionario direttivo - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 20 NOV. 2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI  
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3/F.P.  
G.G. Palagonia



Originale agli atti d'Ufficio